



LICEO CLASSICO STATALE "GALILEO"
Via de' Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it

Allegato n.1 Circ. n. 102
Firenze, 16 ottobre 2018

Oggetto: DECRETO di Indizione delle elezioni della componente annuale degli Studenti nel Consiglio di Istituto per l'anno 2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I[^] - Titolo I[^], concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
- VISTA l'O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del consiglio di istituto;

INDICE

a norma dell'art.2 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991, per il **giorno 02 novembre 2018** le elezioni per il rinnovo della componente annuale Studenti del Consiglio di Istituto relativamente all'anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell'art.8, comma 10, del D. L.vo n.297/94.

Le votazioni avranno luogo in Aula Magna seguendo l'orario indicato.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza degli studenti in seno all' organo collegiale **sarà di 4 membri.**

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte.

L' elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto.

Le liste dei candidati, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari (pari ad almeno venti, tenuto conto del corpo elettorale presente nella scuola), alla Segreteria della Commissione Elettorale (presso l'Ufficio di Segreteria)

I candidati debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita.

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni LISTA può comprendere fino a 8 studenti su 4 da eleggere.

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista.

Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

Per la Componente STUDENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico (o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere, come da norma).

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n. 297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Liliana Gilli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93